

Provincia di Lecce

CONSULTA PROVINCIALE AMBIENTALE

REGOLAMENTO

Art. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e le attività della Consulta ambientale della Provincia di Lecce.

Art. 2 – FUNZIONI

La Consulta svolge funzioni consultive, di indirizzo e di informazione in materia ambientale, con l'obiettivo di promuovere un paradigma territoriale nella tutela e valorizzazione dell'ambiente. Tali funzioni si realizzano attraverso:

- la formulazione di pareri su programmi e progetti di carattere ambientale;
- la predisposizione di proposte operative volte a sollecitare l'adozione, da parte della Provincia, di specifiche iniziative in materia ambientale;
- la promozione di studi, dibattiti e convegni utili a orientare l'attività della Provincia di Lecce e sostenere un maggiore livello di informazione, sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini.

Art. 3 – COMPOSIZIONE

Possono far parte della Consulta le associazioni ambientaliste iscritte nel Registro delle Associazioni della Provincia di Lecce e le Amministrazioni comunali della Provincia di Lecce.

Art. 4 – PARTECIPAZIONE

Le Associazioni partecipano ai lavori della Consulta attraverso il loro rappresentante legale o un loro delegato.

Le Amministrazioni comunali partecipano attraverso il Sindaco o un suo Assessore delegato. La partecipazione delle Associazioni e delle Amministrazioni è su base volontaria e l'adesione alla Consulta deve essere comunicata dal Rappresentante Legale agli uffici competenti della

Provincia di Lecce. La composizione della Consulta, così costituita, è aggiornata semestralmente

La partecipazione alla Consulta e ai suoi Organi, è a titolo gratuito.

Art. 5 – COSTITUZIONE

La Consulta è costituita con deliberazione del Consiglio provinciale.

Essa è presieduta dal Consigliere provinciale titolare della delega all'Ambiente o dal Presidente della Provincia, qualora lo stesso abbia riservato a se tale materia.

Il segretario della Consulta è nominato dal Presidente della stessa tra i dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

Art. 6 – ORGANI DELLA CONSULTA

La Consulta è composta dai seguenti organi:

- Assemblea plenaria;
- Comitato esecutivo;
- Presidente.

Art. 7 – ASSEMBLEA PLENARIA

Costituiscono l'Assemblea plenaria i membri di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'Assemblea ha competenze sulle funzioni della Consulta di cui all'art. 2.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente della Consulta o suo delegato, si riunisce su convocazione del medesimo Presidente o quando 1/3 dei suoi membri ne faccia richiesta. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, è comunicato per iscritto ai componenti almeno 7 giorni prima della riunione.

Le riunioni si intendono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, senza quorum.

L'Assemblea plenaria si riunisce almeno due volte l'anno, le sue riunioni sono pubbliche.

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte a maggioranza dei presenti, sono verbalizzate dal segretario della Consulta.

Art. 8 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato è l'Organo esecutivo della Consulta. Esso è presieduto dal Presidente della Consulta o suo delegato ed è formato, oltreché dal Presidente, da 6 membri, di cui n. 4 sono rappresentanti delle Associazioni.

I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea plenaria a maggioranza assoluta dei presenti, sulla base di due differenti procedure elettive per le due componenti della stessa Assemblea.

Il Comitato esecutivo dura in carica sei mesi ed è rinnovato con l'aggiornamento della partecipazione alla Consulta di cui all'art. 4, comma 3. Non ci sono limiti al numero di mandati per ogni singolo componente.

Il componente del Comitato che risulta assente, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive è considerato decaduto e l'Assemblea procederà alla nomina di un nuovo componente.

I compiti del Comitato esecutivo sono:

- dare corso ai programmi e alle iniziative approvate dall'Assemblea;
- elaborare proposte e progetti da sottoporre all'Assemblea;
- provvedere alla costituzione dei Gruppi di lavoro di cui al successivo art. 10;
- richiedere, previa autorizzazione del Presidente della Consulta, l'audizione di consiglieri provinciali le cui deleghe e iniziative abbiano attinenza con le attività della Consulta;
- richiedere la consulenza di esperti, come Asl, Arpa, Università, Cnr;
- richiedere l'accesso agli atti su progetti aventi ricadute in materia ambientale;
- coadiuvare il lavoro del Presidente della Consulta e proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Comitato è convocato con le stesse modalità indicate all'art. 7, comma 3.

Il Presidente della Consulta redige l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato esecutivo.

Il Comitato assume a maggioranza dei presenti le proprie deliberazioni, che sono verbalizzate dal segretario della Consulta e trasmessi alla successiva riunione dell'Assemblea plenaria.

Art. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente della Consulta, individuato dal precedente art. 5, convoca e presiede i lavori dell'Assemblea plenaria e del Comitato esecutivo, direttamente o tramite un suo delegato.

Il Presidente della Consulta redige l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato esecutivo, assicura il buon andamento dei lavori, modera la discussione, assume ogni iniziativa utile a garantire il corretto funzionamento della Consulta.

Art. 10 – GRUPPI DI LAVORO

L'Assemblea plenaria può disporre, di sua iniziativa o su proposta del Comitato esecutivo, l'istituzione di Gruppi di lavoro, dando mandato al Comitato esecutivo di predisporre la costituzione e il funzionamento.

I Gruppi di lavoro sono strettamente e temporalmente collegati all'assolvimento dei compiti operativi assegnati.

ART. 11 - DURATA DELLA CONSULTA

La durata della Consulta coincide con quella del mandato del Presidente della Provincia.